



COMUNE DI TURI

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

adottata con i poteri della Giunta Comunale

Nr. 47 del Reg.	Oggetto: Approvazione dello schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2017, articolo 11-bis del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. - Proposta al Consiglio -.
Data: 19/09/2018	

L'anno **duemiladiciotto**, il **giorno diciannove** del mese di **settembre** alle ore **10,45** ed in prosieguo nella sede Municipale, presente il Commissario Straordinario **Andrea CANTADORI**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 2018 (prot. n. 24900 Area II – EE.LL. Del 04/05/2018), di scioglimento del Consiglio comunale di Turi, assistito dal **Segretario Generale, dott. Francesco Mancini**, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n.267/2000), è adottata, con i poteri della **Giunta Comunale**, la presente deliberazione.

Rilevato che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sono stati resi i seguenti pareri:

- ☒ parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, dott.ssa Maria Pompea Rossini, unitamente alla attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- ☒ parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, dott.ssa Maria Pompea Rossini, unitamente alla attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Il Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta, in base dell'istruttoria tecnica svolta dal Settore Economico-finanziario;

Viste le seguenti deliberazioni di Giunta, esecutive:

- n. 3 del 10/01/2018, ad oggetto "Piano Esecutivo di gestione (PEG) provvisorio 2018-2019 di sola competenza. Conferma stanziamenti di cui alla deliberazione di G.C. n.171 del 20/12/2017";
- n. 4 del 10/01/2018, di "Variazione urgente esercizio provvisorio per svolgimento elezioni politiche e contestuale rinvio dal fondo di riserva ai sensi del principio applicato alla contabilità finanziaria e All. 4/2 del D.Lgs. n.118/2011";

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 18/07/2018, assunta con i poteri della Giunta ed esecutiva, avente ad oggetto " 2° prelievo dal fondo di riserva, art. 166 del D.Lgs. n. 67/2000";

Vista la seguente deliberazione di Consiglio, esecutiva:

- n. 41 del 14/11/2017, di approvazione del DUP 2018-2019;

Viste le seguenti deliberazioni del Commissario Straordinario, assunte con i poteri del Consiglio ed esecutive:

- n. 6 dell'11/06/2018, di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018-2020;
- n. 7 dell'11/06/2018, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n.118/2011);
- n. 9 del 18/06/2018, di variazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- n. 11 del 17/07/2018, di approvazione del rendiconto della gestione 2017;
- n. 14 del 27/07/2018, di approvazione dell'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018, ai sensi degli artt.175, comma 8, e 193 del TUEL;
- n. 15 del 1/08/2018, di variazione al bilancio di previsione finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 04/06/2018, assunta con i poteri della Giunta ed esecutiva, di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, nonché di determinazione del fondo pluriennale vincolato di entrata 2018;

Visto l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che così recita:

"1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione."

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. , che così recitano:

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”;

Visto il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che così recita:

“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”;

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che così recitano:

“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”;

Tenuto conto che questo Ente non ha partecipato alla sperimentazione e ha esercitato la facoltà di rinvio di cui all'art. 11-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011; esso è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2017;

Visto l'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. n. 113/2016, così come convertito con modificazioni dalla legge n. 160/2016, che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 gg. dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo: la prima applicazione è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016;

Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;

- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 17/07/2018, assunta con i poteri del Consiglio ed esecutiva, di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2017, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n.36 del 23/08/2018, assunta con i poteri della Giunta ed esecutiva, avente ad oggetto l'individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Turi dell'esercizio 2017;

Visto il principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4.4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. secondo cui *“A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione”*;

Dato atto che l'ASMEL società consortile a r.l. è una società “in house”, sottoposta al controllo analogo da parte dei soci enti pubblici locali e che la medesima società ricade nella previsione normativa di cui all'art. 4, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., in quanto essa svolge servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, quale Centrale di committenza a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il bilancio dell'esercizio 2017 dell'Asmel, società consortile a responsabilità limitata, da assoggettare a consolidamento;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 13692 del 28/08/2018 il responsabile del Settore Finanziario di questo Comune ha chiesto all'Asmel società consortile a.r.l di comunicare i dati necessari ai fini del consolidamento del bilancio;
- con successiva nota ricevuta a mezzo pec, prot. n. 14011 del 4/09/2018, la predetta società ha trasmesso dettagliata relazione con cui ritiene che non si debba procedere al consolidamento del bilancio con il Comune di Turi;
- con ulteriore nota prot. n. 14411 del 12/09/2018 il responsabile del Settore Finanziario di questo Comune ha comunicato alla predetta Società che, pur nell'incertezza in ordine all'applicazione del nuovo principio contabile di cui all'allegato 4.4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. per come rimodulato nel 2017, questo Ente ritiene prudenzialmente di procedere al consolidamento del bilancio atteso che il tenore letterale del predetto principio sembra far ritenere, contrariamente da quanto sostenuto dalla Società in esame, che comunque sono ritenuti rilevanti, ai fini del consolidamento, le società “in house”, qual è appunto l'Asmel società consortile a.r.l, e ciò a prescindere non solo dalla quota di partecipazione detenuta dall'ente pubblico socio, ma anche dalla natura dei servizi oggetto dell'atto costitutivo che possono consistere sia in servizi strumentali da rendere in favore degli enti pubblici aderenti, sia in servizi pubblici locali, a nulla rilevando che i proventi della predetta Società sono posti in gran parte a carico degli operatori economici, in quanto i servizi di committenza sono resi comunque in favore delle amministrazioni aggiudicatrici aderenti alla società;

Ritenuto, quindi, di aderire all'interpretazione secondo cui a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti:

- 1) gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo;
- 2) le società in house;
- 3) gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;

ovvero, in definitiva: se rientranti nel GAP, anche se non hanno passato il test di rilevanza relativo all'incidenza inferiore al 10%, vanno comunque inseriti nel perimetro di consolidamento gli enti che hanno una delle caratteristiche di cui ai tre punti sopra indicati;

Visto altresì l'art. 5, comma 1, della L.R. 4/08/2016, n. 20, che, a decorrere dal 4 agosto 2016, ha sostituito l'art. 9 della L.R. n. 24/2012, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 42/2012, sopprimendo gli organi di governo a livello provinciale – nel caso del Comune di Turi, l'ATO BA/5 - e prevedendo l'istituzione dell'Agenzia territoriale della Regione puglia per il servizio di gestione dei rifiuti al fine di esercitare in modo associato le funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali (ATO) quali forme di cooperazione degli enti locali; la predetta Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale ottimale;

Visto il comma 1, lettera d-bis), dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che così recita:

“1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo”;

Visto l'allegato schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2017, primo anno in cui si provvede al consolidamento sulla base del correttivo introdotto all'allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 con il D.M. dell'11/08/2017, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dal Settore Finanziario dell'Ente;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 1) di stabilire che il presente atto costituisce modificazione ed integrazione della deliberazione del Commissario Straordinario n.36 del 23/08/2018, assunta con i poteri della Giunta ed esecutiva, avente ad oggetto l'individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Turi dell'esercizio 2017;
- 2) di approvare lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2017, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dal Settore Finanziario dell'Ente, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e composto dai seguenti documenti:
 - a) Stato patrimoniale consolidato;
 - b) stato patrimoniale passivo consolidato;

- c) conto economico consolidato;
 - d) relazione sulla gestione, comprensiva di nota integrativa;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione all'Organo di revisione dell'Ente, per gli adempimenti di cui al sopra richiamato comma 1, lettera d-bis), dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- 4) di trasmettere copia della presente, per gli eventuali adempimenti di competenza, ai competenti Uffici comunali;
- 5) di sottoporre a successiva approvazione, con i poteri del Consiglio, lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2017, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, unitamente alla relazione dell'Organo di revisione dell'Ente;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario

F.to Andrea Cantadori

Il Segretario Generale

F.to Dott. Francesco Mancini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it il **20/09/2018** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Turi, li 20/09/2018

L'Istruttore Amministrativo

F.to Anna Arrè

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/09/2018:

☐ Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3^, D.Lgs. n. 267/2000).

☒ Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4^, D.Lgs. n. 267/2000).

Turi, 20/09/2018

L'Istruttore Amministrativo

F.to Anna Arrè

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

La presente deliberazione è copia conforme all'originale, depositata presso l'Ufficio di Segreteria.

Turi, li 20/09/2018

L'Istruttore Amministrativo

Anna Arrè